



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 724 DEL 16/09/2021

PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA RG 1262/2012 CONCLUSOSI CON SENTENZA NR. 738/2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 38/2016 E DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 174/2016.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- che con ricorso ex artt. 633 e 642, comma 2, c.p.c. e pedissequo Decreto emesso dal Tribunale di Rimini il 16.07.2008 e depositato il 17.07.2008, notificati in data 13/19.08.2008, l'associazione sportiva Omissis di Cattolica ingiungeva il Comune di Cattolica di pagare la somma di € 32.412,90, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto all'effettivo saldo ed alla spese del procedimento, relativa al II stralcio di un contributo per realizzazione di lavori presso l'impianto sportivo oggetto di concessione, che l'Amministrazione comunale decideva di non corrispondere;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 15.10.2008 il Comune stabiliva di opporsi al suddetto decreto ingiuntivo, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che il Comune di Cattolica proponeva atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, citando in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini l'associazione sportiva Omissis e rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'adita Giustizia, previe le declaratorie del caso e contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo; b) nel merito dichiarare infondata o, in subordine, comunque prescritta, la pretesa creditoria della ricorrente associazione sportiva OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla da questi è dovuto alla predetta associazione sportiva a titolo di contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della palazzina di proprietà comunale sede dell'impianto sportivo di Via Leoncavallo; c) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1520/08 emesso dal Giudice Unico Designato del Tribunale di Rimini il 16.07.2008, depositato il 17.07.2008; d) in ogni caso, condannare l'associazione sportiva opposta al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell'Amministrazione opponente.”;*

- che la causa veniva iscritta al R.G. n. 6584/2008;

- che con sentenza n. 190/2012 del 21.01.2012 e depositata in data 22.02.2012, il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Unico Dott. Lama Andrea, definitivamente pronunciandosi così decideva: *“Revoca il decreto opposto e dichiara che nulla è dovuto dal COMUNE DI CATTOLICA per i titoli ivi dedotti; Condanna omissis al rimborso in favore del COMUNE DI CATTOLICA delle spese del giudizio, che liquida in euro 187,33 = per spese, € 5.000,00 = per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50% per spese generali.”;*

Con atto notificato al Comune di Cattolica in data 29.05.2012, l'Associazione sportiva *omissis* ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna *“avverso la*

sentenza n. 190/2012 decisa in data 21/01/2012 e depositata in cancelleria in data 22/02/2012 dal Tribunale di Rimini, non notificata, relativa al procedimento civile rubricato al n. 6584/2008 R.G.” iscritto al R.G. Al n. 1262/2012;

RILEVATO che:

- l'avvocato Alessandra Vita con studio in Pesaro, via Milano n. 76, aveva presentato il preventivo più vantaggioso, dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 8541/2016;
- con determinazione dirigenziale nr, 174/2016 venivano impegnate sul capitolo 270002 € 1.522,66;
- l'ammontare complessivo delle spese esigibili dal legale a seguito liquidazione spese legali in sentenza è pari ad € 11.379,94 (€ 9.515,00 oltre al 15% Spese Generali, oltre 4% Cpa;
- è stato chiesto all'Anac il seguente codice cig Z9A32F5670;

CONSIDERATO che:

- il procedimento si e' concluso con sentenza della Corte di Appello di Bologna con sentenza nr. 738/2016 che ha condannato la controparte al pagamento di Euro 9.515,00 oltre accessori a titolo di rimborso spese legali e che tali oneri risultano di competenza del legale patrocinatore secondo quanto previsto dalla determina n. 174/2016;
- l'avvocato Antonio Aluigi, cui e' stato conferito l'incarico per il recupero delle somme liquidate dal giudice in sentenza, in quanto di difficile riscossione, sta provvedendo all'azione esecutiva per riuscire ad incassare almeno parzialmente somme liquidate dal giudice con sentenza nr. 738/2016 che il legale patrocinatore aveva unicamente chiesto alla controparte senza ottenere alcuna risposta;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare, per le ragioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate, la maggiore somme derivante dalla liquidazione delle spese legali nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 738/2016 ammontanti ad Euro 9.857,28 (= € 11.379,94 - € 1.522,66) sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006;
- 2) di dare atto che tali maggiori somme liquidate dalla Corte di Appello sono di competenza dell'avvocato patrocinatore secondo quanto previsto dalla determina di conferimento di incarico di patrocinio legale attribuito con determinazione del Dirigente Servizio Affari Legali nr. 174/ 2016;
- 3) di liquidare la somma complessiva di € 11379,94 come segue:
 - quanto ad € 1.522,66 sul capitolo 270002 fpv imp. 510/0 anno 2018;
 - quanto ad € 9.857,28 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 4) di individuare nella persona del sig Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 16/09/2021

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)